

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 234 del 15/03/2022

OGGETTO:

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE CON SEDE IN MILANO PER L'ATTIVAZIONE, PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI, DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

PROPONENTE: FORMAZIONE

Il Dirigente Responsabile: BACCILIERI CATERINA

Il Funzionario istruttore: PORRO NANCY

Fascicolo n. 3 - 0 Anno 2022

Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: SI

Soggetta a privacy: NO

Pubblicazione differita: NO

Con introiti: NO

Con oneri: NO

PREMESSO che con nota prot. n. 32898 del 23 dicembre 2021, conservata in atti, il Servizio Stage & Placement dell'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede in Milano, ha chiesto la disponibilità di questa Azienda alla stipula di una convenzione per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, del tirocinio professionalizzante post lauream, necessario per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di psicologo;

RICHIAMATA la normativa che disciplina la materia:

- Legge 18 febbraio 1989, n.56, "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- D.M. 13 gennaio 1992, n. 239, "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo";
- D.M. 13 gennaio 1992, n. 240, "Regolamento recante norme sull' Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo", art. 2, che stabilisce che all'esame di Stato "possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post - lauream";
- D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni che, agli artt. 52 e 53, stabilisce essere ammessi all'Esame di Stato per l'Abilitazione alla professione di Psicologo i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - per l'iscrizione alla sez. A dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D:M: 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell'Ordinamento previgente il D.M. 509/1999, oltre ad un tirocinio della durata di un anno;
 - per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 in Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, conservati agli atti, in merito alla stipula della convenzione espressi, con nota prot. n. 3429 del 1 febbraio 2022, dalla dott.ssa Simona Ghedini, collaboratrice in Staff alla Direzione Socio Sanitaria, e dalla dott.ssa Caterina Baccileri, Dirigente Responsabile U.O.S.D. Formazione e Sviluppo Capitale Umano, quali membri della Commissione riunitasi il 19 novembre 2020 per la definizione dei tirocini di psicologia;

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dal Direttore Socio Sanitario, dott.ssa Barbara Mangiacavalli, conservato agli atti;

VISTO il testo della convenzione così come condiviso con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con nota prot. n. 4050 del 4 febbraio 2022, conservato agli atti, con validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione;

PRECISATO che, come evidenziato all'art. 8 della convenzione, l'Università Cattolica del Sacro Cuore si impegna a fornire ai tirocinanti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi;

CONSIDERATO che saranno a carico di questa Azienda i costi relativi alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali specifici ed, in base alle indicazioni definite dalla deliberazione regionale n. X/7763 del 17 gennaio 2018, la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente dell'Azienda stessa;

VERIFICATO che i suddetti costi sono già ricompresi nei rispettivi provvedimenti aziendali per la fornitura di detti beni e servizi e che, quindi, dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

RITENUTO di autorizzare la stipula della convenzione in esame, approvandone il testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore Socio Sanitario di questa ASST, quale Responsabile del procedimento, incaricherà il Direttore/Responsabile della struttura interessata al tirocinio ed il tutor aziendale, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy e che tutti i tirocinanti siano coperti da apposita polizza assicurativa;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta né oneri di spesa né introiti, come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.S.D. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare il testo di convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede in Milano, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, del tirocinio professionalizzante post lauream, necessario per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di psicologo;

- di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede in Milano, con validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione;

- di dare atto che il Direttore Socio Sanitario di questa ASST, quale Responsabile del procedimento, incaricherà il Direttore/Responsabile della struttura interessata al tirocinio ed il tutor aziendale, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy e che tutti i tirocinanti siano coperti da apposita polizza assicurativa;

- di dare atto che è onere dell'Università assicurarsi che i tirocinanti, per tutta la durata del tirocinio, siano coperti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n.142;

- di dare comunicazione del presente provvedimento all'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede in Milano, al Responsabile del procedimento ed ai servizi aziendali interessati;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;

- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;

- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Proposta n° 235 del 03/03/2022

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE CON SEDE IN MILANO PER L'ATTIVAZIONE, PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI, DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Parere Contabile

Parere: Favorevole

Data: 07/03/2022

Note:

Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A



**UNIVERSITÀ
CATTOLICA**
del Sacro Cuore

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DELLA SEZIONE A E B DELL'ALBO DEGLI PSICOLOGI

TRA

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n.02133120150 , con sede legale in Milano, L.go Gemelli 1, d'ora in poi denominata "Università Cattolica", rappresentata da Mario Cesare Gatti, Direttore della sede di Milano, nato a Milano il 29/05/1961

E

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO, cod. fiscale n. 09320420962 con sede in SESTO SAN GIOVANNI - 20099 MI, Viale Matteotti 83, di seguito denominata/o anche "Ente ospitante", rappresentata da Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale, nato/a a Firenze il 12/02/1963

PREMESSO

- * che in base all'art. 52 del D.P.R. 328/01 per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D.M. 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell'ordinamento previgente il D.M. 509/1999, e un tirocinio professionale di durata annuale di 1000 ore complessive;
- * che in base all'art. 53 del D.P.R. 328/01 per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche della classe 34 (ex D.M. 509/1999) e della classe L-24 (ex D.M. 270/2004) e un tirocinio professionale di 500 ore complessive;
- * che il tirocinio va effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine degli Psicologi;
- * che il tirocinio della laurea triennale si articola in un semestre (500 ore) e quello della specialistica/magistrale in due semestri (1000 ore) di carattere continuativo e deve riguardare gli aspetti applicativi di una delle seguenti aree: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia sociale e psicologia dello sviluppo;
- * che la frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria e non deve essere inferiore alle 20 ore settimanali;
- * che la pratica del tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto del codice Deontologico degli psicologi italiani.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

1. AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative, su proposta dell'Università Cattolica, tirocinanti in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento del tirocinio professionale post lauream per l'ammissione all'esame di stato della sezione A e B dell'albo degli psicologi.
1. AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO prende atto che i predetti tirocini sono disciplinati, oltre che dal citato decreto D.P.R. 328/01, dalle Linee Guida del tirocinio per l'accesso all'Esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A e B dell'Albo degli Psicologi approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi il 30 gennaio 2009 nonché dai Criteri per lo svolgimento del tirocinio.

ART.2

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO garantisce la collaborazione di psicologi iscritti alla Sezione A dell'Albo aventi i requisiti di legge e quelli indicati nei punti 4.1 e 4.2 dei Criteri citati al precedente art. 1 per l'esercizio delle funzioni di Tutor per i tirocini presso lo stesso attivati.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO garantisce inoltre la presenza di uno psicologo referente che di norma è quello presente nella struttura di posizione funzionale più elevata e con la maggiore anzianità di servizio, a cui è affidato il coordinamento tra i diversi tutor e le diverse esperienze di tirocinio.

ART.3

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO prende atto che la pratica professionale effettuata durante il tirocinio deve avere per oggetto i contenuti metodologici e deontologici inerenti al ruolo e alla funzione dello psicologo, che comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali ed alle collettività.

Il tirocinio interessa quindi le applicazioni della psicologia negli ambiti clinico, evolutivo, generale, sociale nelle loro differenti articolazioni (di sviluppo dell'individuo, della famiglia, organizzativa, e del lavoro, ecc). Le attività di ricerca possono costituire un'integrazione delle attività di tirocinio, ma non sostituirsi ad esse ad eccezione dei tirocini svolti in strutture che abbiano l'ambito di ricerca quale finalità costitutiva dell'Ente.

ART.4

La frequenza al tirocinio è obbligatoria.

Il Tutor deve annotare giornalmente, nell'apposito libretto rilasciato dall'Università Cattolica allo studente, le presenze del tirocinante e le attività effettuate. Al termine del periodo di tirocinio tale libretto dovrà essere riconsegnato all'Università Cattolica, debitamente compilato e controfirmato dal rappresentante legale dell'ente ospitante e dal Tutor, affinché questa possa procedere agli adempimenti di propria competenza ed in particolare al rilascio dell'attestato previsto dall'art. 1, comma 4, del D.M. 239/92.

ART.5

1. Il numero dei tirocinanti da inserire presso i servizi e le strutture dell'ente ospitante e i contenuti del tirocinio verranno concordati tra le parti sia in rapporto alle reciproche esigenze e disponibilità che agli ambiti di inserimento.
1. Per ciascun tirocinante inserito presso AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo Individuale contenente:
 - * il nominativo del tirocinante;
 - * i nominativi del tutor universitario e del tutor Psicologo;
 - * gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura;
 - * le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
 - * gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail, infortuni professionali e per la responsabilità civile.

ART.6

La presente convenzione non implica oneri di spesa né per AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO né per l'Università Cattolica.

ART.7

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro tra AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO e il tirocinante, né premessa o titolo preferenziale per l'assunzione. AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO non può utilizzare i tirocinanti per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva e dovrà avere cura di non sovrapporre il tirocinio ad altre attività, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche della professione.

ART.8

L'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, contro gli infortuni professionali nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO si impegna a segnalare l'evento all'Università Cattolica nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

ART.9

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

1. il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08

“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”;

1. gli obblighi di cui agli artt. 36 “Informazione ai lavoratori” e 41 “Sorveglianza sanitaria” del D.Lgs. 81/08 nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

ART.10

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di 4 anni se non disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da far pervenire all'altra parte almeno un mese prima della scadenza secondo le forme di legge. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali proroghe.

ART.11

Trattamento dei dati personali

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui vengano in possesso in esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente accordo, avviene nel rispetto ed in adempimento alle previsioni del D.P.R. n. 328 del 2001 e s.m.i.

Gli studenti tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e dovranno osservare diligentemente le istruzioni loro impartite dal soggetto ospitante astenendosi, in ogni caso, dalla divulgazione di qualsiasi informazione di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio e/o in ragione dello stesso.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto comunque salvo il rispetto dei termini previsti dalle norme.

ART.12

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Milano.....

FIRMA UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

FIRMA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO